## REPUBBLICA ITALIANA

N. 2927/08 RCC N. 6407 GRAN

In nome del Popolo Italiano

il Tribunale Civile di Ancona, 2° Sezione, composto dai Sigg.

Dott. Lauro Mogetta,

Presidente

Dott.ssa Edi Ragaglia,

Giudice Relatore

N. 2522 REP.

Dott.ssa Francesca Betti,

Giudice.

la promunciato il seguente

#### DECRETO

Oggetto: omologazione di accordo di cistenterrazione di debiti ex est. 192 bis. L.F. fra:

- SRL", con sede in Jesi, via in persona del legale rappresentante sig. Graziano Tantucci, assistito e rappresentato dagli avv.ti Antonio Gallucci e Gianluigi Gentili in virtù di delega a margine del ricorso per omologazione dell'accordo in oggetto, elettivamente domiciliato in Ancona, via Marsala, n. 17, presso e nello studio dell'avv. Gianluigi Gentili (debitore);
- AGENZIA DELLE ENTRATE" di Jesi, in persona del Direttore dott. Angelo Donisi, (creditore)

### A CONTRACTO

In data 20/5/2008 il rappresentante legale della atto a rogito del Notaio Massimo Deldassesi di Majolati Canatini ren n. Massimo Parceolta n, see ha deliberato di sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis L.F., con transazione fiscale ai scnsi dell'art. 182 ter L.F..

L'accordo di ristrutturazione, depositato in Cancelleria in data 26.9.2008, con il corredo della proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F., è stato sottoscritto in data 15/9/2006 dai rappresentante legale del debitore e dal creditore aderente, l'"Agenzia delle Entrate" di Jesi, con l'assenso dell'Agente della Riscossione "Equitalia Marche Uno eno", ed è etato depactitato presso il Registro-delle limpreso di Ancena exteriti 182 bis cr. 2 L.F., in data 19/9/2008 (prot. n. PRA/23609/2008/CAN 0497 del 22/9/2008).

L'"Agenzia delle Entrate" di Jesi che ha sottoscritto l'accordo, vanta il credita complessivo di € 2.376.311,03 (più interessi di mora pari a € 295.863,39), credito che rappresenta oltre il 98,95% dell'intero indebitamento della Società, di complessivi € 2.401.511,03, come risulta dal consolidamento del debito eruriale non iscritto a ruolo ricostruito dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Jesi in data 5/9/2008 e dal consolidamento del debito erariale iscritto a ruolo come da certificazione rilasciata dall'agente della riscossione "Equitalia Marche S.p.a." in data 28/8/2008;

L'unico creditore estraneo all'accordo, vanta il credito di € 25.200, che rappresenta l' 1,05% dell'intero indebitamento della Società.

La documentazione depositata unitamente al ricorso per omologazione comprende la documentazione di cui all'art, 182 bis c, 1 L.F. e, in particolare:

- 1) relezione del Rag. Giuseppe Catani di Canta Maria Nuova, in possesso dei requismi previsti dall'art. 67, 3° co., lettera d), L.F., asseverata in data 27/5/2008 avanti il Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Jesi, che attesta la fattibilità dell'accordo e la sua idoncità ad assicurare il regolare pagamento, secondo le modalità previste nel titolo costitutivo dell'obbligazione, ovvero in mancanza, dalla legge, dei creditori ad esso estranei;
- 2) relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del depitore;
- 3) stato analitico ed estimativo delle attività del debitore;
- 4) clenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- 5) certificato di incrinione nel Regione delle Imprese di Ancom,
- 6) verbale di delibera dell'amministratore unico ex art. 152 L.F..

Nessuna opposizione è stata depositata è stata proposta nel termino stabilito dell'art. 182 bis c. 4 L.F.di tenta giorni dala pubblicazione nel registro delle imprese.

# Rilevato che:

il Tribunale nel giudizio di omologa deve in primo luogo vagliare la sussistenza dei presupposti, delle condizioni processuali di accesso elencate dal 1° co. tra cui il raggiungimento della percentuale di adesioni del 60% dei crediti rispetto al passivo complessivo del debitore.

"Tet la condizioni processuair di accesso rientra sicuramente la prova dell'avvenuto deposito dell'accordo presso il registro delle imprese, nonché, ovviamente, la competenza del tribunale adito e la qualità di imprenditore commerciale del debitore istante.

Il controllo preventivo dell'organo giudiziario ha ad oggetto anche la verifica del deposito della relazione dell'esperto e della documentazione prevista dal richiamato art 161 l. fall.

Va rilevato che nel caso di specie sussistono i presupposti d'accesso elencati dal primo comma tra cui il raggiungimento della percentuale di adesione del 60% dei crediti



rispetto al passivo complessivo del debitore, percentuale del sessanta per cento che va calcolata sul totale dei crediti indipendentemente dalla loro natura (chirografaria o privilegiata).

Dalla verifica della documentazione prodotta unitamente al citato ricorso, risulta infatti che l'accordo è stato approvato dalla maggioranza dei creditori richiesta dall'art. 182 bis, co. 1°, I.fall. posto che è intervenuto l'accordo con l'Agenzia delle Entrate che rappresenta il 98,95% dell'ammontare tetale dei dellii della società ricorrente, concludendo con il predetto creditore di maggioranza assoluta una transazione fiscale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 182 ter I. fall.

Il debito complessivo verso l'Erario, al netto degli interessi, delle soprattusse, e delle pene pecuniarie, ed al netto dei crediti vantati dalla ricorrente nei confronti dell'Erario, ammonta a complessivi euro 2.376.311,03 più interessi di mora paria d €. 295.863,39, somma che rappresenta il 98,95% dell'ammontare totale dei debiti della società ricorrente. Ne deriva che l'accordo è stato approvato dalla maggioranza dei creditori richiesta dall'art. 182 bis, co. 1°, 1. fall..

L'unier enclità residue della società, estraneo al presente piano di ristrutturazione ammonta ad €. 25.2000,00 ed è oggetto di contestazione da parte della società, attualmente sottoposta a giudizi di accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria.

Ciò posto va sottolineato come l'oggetto della decisione sia rappresentato dal sindacato sull'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento al soddisfacimento integrale dei creditori estranei.

Il Tribunale con un giudizio prognostico ex ante deve valutare l'attuabilità dell'accordo tenuto confo del fatto che il successivo inadempimento del debitore cristallizzerebbe - con l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67 3° co., lett. e) degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in escenzione, dell'accordo omologato - una situazione non più rimediabile, a scapito dei creditori estranei, pur se privilegiati.

In tale prospettiva il tribunale deve quindi, in agni caso, valutore il merito del ricorso con particolare attenzione alla concreta attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate, alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale da consentire il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo.

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti in quanto il pagamento dell'unico creditore insoddisfatto è garantito allo stato da sufficienti disponibilità liquide della societa, sia per essere stato garantito il pagamento



dall'amministratore unico, soggetto che ha capacità economica, per come si evince dala dichiarazione dei redditi depositata, considerato l'ammontare del reddito dichiarato, nonche la proprietà di beni immobili, per far fronte nell'eventualità che la società venga condannata al pagamento dell'unico credito residuo, indicato in €. 25.200,00, così da limiture il rischio d'inadempimento nella iase di esecuzione successiva all'omologa:

## P.Q.M.

il Tribunale di Ancora, ogni altra istanza, occezione o deduzione disattosa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di accordo ristrutturazione dei debiti richiesto dalla società decide:

### **OMOLOGA**

l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato dalla predetta società debitrice con l'Agenzia delle Entrate che rappresenta il 98,95%% dell'ammontare totale dei crediti della società ricottente, risultanti dal ricorso del debitore e dalla documentazione allo stesso allegata ai sensi dell'art. 161 l. fall.

Monda alla Cancelloria per la comunicazione del presente decrete alla società debinico, al Registro delle Imprese, e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Ancona il 30.10.2008

IL GIUDICE RELATORE

(dott.ssa Edi Ragaglia)

IL PRESIDENTE

(dott. Laute Mogetta)

TRIBUNALE DI ANCONA CANCELLERIA FALLIMENTARE Vº Depositato oggi in Cancelleda

Anora

IL CANCELLIERE CI

a Gilyani